



Città di Corbetta

Settore Servizi alla Persona

Servizio Demografico

Via C. Cattaneo, n. 25 – Piano Terra
Tel. 02/972.04.247 – Fax 02/972.04.258

Per la consegna:
Ufficio Protocollo nei seguenti orari:
Matt. 09.15/12.15 da Lun a Ven
Pom. Lun. 14.00/18.00 Mer 14.00/19.00

Timbro Protocollo

Riservato all'Ufficio

Resp.: Trezzi Maria Pia Termine: 28.02
Proced. n.: Proroga:

Al Signor Sindaco
del Comune di Corbetta

**RICHIESTA DI *CANCELLAZIONE* DALL'ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO
DI *PRESIDENTE DI SEGGIO* ELETTORALE**

Il/La sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
Comune di nascita (se estero specificare lo stato)	Prov.	Data di nascita	
Comune di residenza	Prov.	Via	
Telefono	Fax	E-mail	Codice Fiscale

Già incluso nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale di questo Comune

CHIEDE

di essere cancellato dall' ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE per i seguenti gravi, giustificati e comprovati motivi:

A sostegno dell'istanza si allegano i seguenti documenti:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

ALLEGA: Fotocopia documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____

Riconosciuto mediante _____
Ai sensi dell'art. 38, comma 1-3 del T.U. 445/2000
Corbetta _____

Il Funzionario Incaricato

La presente dichiarazione può essere presentata all'Ufficio competente o inviata tramite fax 0297204258 unitamente alla copia fotostatica non autenticata della carta d'identità del dichiarante ai sensi dell'art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000.

Qualora la presente dichiarazione venga inviata in maniera telematica, quale allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it, si precisa che in assenza di strumenti quali, firma digitale o carta d'identità elettronica, la stessa non avrà efficacia se non sarà seguita dall'invio a mezzo fax della copia non autenticata della carta d'identità del dichiarante sulla quale dovrà specificarsi la dicitura "Segue ad integrazione di dichiarazione inviata via telematica".

Note:

La domanda indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti presentata nel termine indicato, all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari indicati alla 1^ pagina.

D.Lgs. 30-06-2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 13 - (Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'[articolo 7](#);
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 5](#) e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'[articolo 7](#), è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 397](#), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 76 (L) - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46 e 47](#) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4](#), comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.